

SETTORE TECNICO AMBIENTE E LL.PP.

Mod.1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per la concessione degli impianti sportivi siti a Regalbuto in c. da piano arena (composti da n. 2 campi da tennis n. 1 campo polivalente bagni e spogliatoi) ed area fg. 58 part. 89 e 312 per anni tre.

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

- a. Concessione degli impianti sportivi siti a Regalbuto in c. da piano arena (composti da n. 2 campi da tennis n. 1 campo polivalente bagni e spogliatoi) ed area fg. 58 part. 89 e 312 per anni tre.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

Società Sportive, associazioni ed enti senza scopo di lucro.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per gli Enti e le associazioni di promozione sociale senza di scopo di lucro il possesso dello statuto o atto costitutivo regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate nonché l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
2. Per le associazioni sportive affiliazione a una o più federazioni Sportive Nazionali del CONI o alle discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI o a uno degli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI aventi finalità di promozione, organizzazione e svolgimento dello sport anche solo a livello dilettantistico, compresa l'attività didattica, per statuto senza scopo di lucro.
3. Essere in possesso, per tutti gli amministratori muniti di rappresentanza legale, dei requisiti soggettivi di carattere generale previsti dalla normativa vigente in materia di partecipazione agli appalti pubblici (Art 38 del D.lgs. n. 163 del 12.04 2006).
4. Di essere in regola con le disposizioni antimafia
5. Essere in possesso di apposito statuto/ atto costitutivo della società/ associazione di cui si deve allegare copia all'istanza di partecipazione alla gara
6. Di essere in regola col pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti di eventuale personale dipendente e/o collaboratori.

La dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei requisiti di cui sopra, deve essere presentata utilizzando il modello di domanda (Mod. 2) allegato al bando, al quale deve essere allegata fotocopia-del documento di identità di chi sottoscrive.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione ovvero la incompletezza delle dichiarazioni o dei documenti richiesti determineranno l'esclusione dalla gara.

Allo stesso modo, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato determinerà l'esclusione dalla gara ovvero la revoca del provvedimento di affidamento e la contestuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto, rinnovabile ai sensi del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi.

La gestione delle strutture dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste nel presente capitolato.

Il Comune si riserva la possibilità di procedere ad attività di ristrutturazioni a seguito di finanziamenti pubblici richiesti ai quali seguirà l'aggiornamento dei prezzi di canone. Resta vietato il tacito rinnovo.

ART. 5- FINALITÀ

Il Comune di Regalbuto concede gli impianti sportivi e le aree oggetto del bando per il perseguimento di quelle che sono le finalità pubbliche e sociali della struttura, in particolare la concessione comprende:

- a. promozione e potenziamento della pratica delle attività esclusivamente ludico sportive amatoriali consentite dal complesso sportivo, come da certificato di agibilità e verbale C.C.V.L.P.S., compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività, salvo acquisizione di tutte le eventuali preventive autorizzazioni.
- b. conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato dell'impianto ed una gestione senza oneri a carico dell'Ente concedente.
- c. È data la possibilità al concessionario di utilizzare gli impianti sportivi e le attrezzature di C.da Piano Arena oltre che per le manifestazioni sportive o similari, anche per attività di particolare importanza a scopo culturale, di spettacolo, turistico, ricreativo, politico, sindacale o eventi vari, purché il concessionario provveda preventivamente ad acquisire

tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, trasmettendone copia all'U.T.C. per la verifica della regolarità delle stesse e per il relativo nulla osta. Copia di detta certificazione dovrà essere trasmessa al Settore Amministrativo Sociale. Anche per la realizzazione dei predetti eventi l'Amministrazione rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità o danno connesso all'utilizzo.

ART. 6-CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è stabilito in €. _____ annui (corrispondente all'importo risultante dall'espletamento della gara).

Il canone di concessione annuo, pari all'offerta economica presentata in sede di gara, dovrà essere versato in due rate di pari importo, entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno. Limitatamente all'anno 2020 il canone annuo scaturente dalla gara dovrà essere versato proporzionalmente solo per il periodo intercorrente fra la data di affidamento e consegna degli impianti e il 20.12.2020 e potrà essere versato in unica soluzione entro tale data.

Il canone sarà dovuto indipendentemente dall'avvio delle attività da parte del concessionario.

Il mancato pagamento, oltre a determinare la rivalsa sul deposito cauzionale, comporterà la decadenza della concessione.

Il concessionario è tenuto a versare la somma di Euro 315,00 (pari al 10% del canone triennale corrispondente all'importo risultante dall'espletamento della gara) presso la tesoreria comunale UNICREDIT GROUP Filiale di Regalbuto, indicando le seguenti coordinate bancarie: IT 96 02008 83710 000300003773, a garanzia degli adempimenti e obblighi contrattuali, mediante fidejussione bancaria o assicurativa contenente la Garanzia fideiussoria per l'oggetto del presente avviso.

Il Comune si riserva la possibilità di procedere ad attività di ristrutturazioni a seguito di finanziamenti pubblici richiesti ai quali seguirà l'aggiornamento dei prezzi di canone.

ART. 7 - CONSEGNA E CONTROLLI

Gli impianti e le aree oggetto del presente atto sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dalla documentazione prodotta dall'Ufficio Tecnico Comunale depositata agli atti e visionabile nonché da apposito verbale di consistenza e consegna redatto a cura del medesimo ufficio, in contraddittorio con il concessionario al momento della formale immissione in possesso, che conterrà l'annotazione anche della lettura iniziale dei contatori delle varie utenze.

Il verbale, debitamente sottoscritto dal concessionario, costituisce documento di riferimento e raffronto per la riconsegna degli impianti che dovranno essere restituiti alla scadenza della

concessione, in buono stato di conservazione e tutte le eventuali migliorie non autorizzate saranno acquisite dall'Ente senza che il concessionario possa richiedere alcun indennizzo per le spese sostenute.

Annualmente l'U.T.C. competente per la manutenzione redigerà, in contraddittorio con il concessionario, un verbale relativo allo stato delle aree assegnate.

L'UTC opererà gli opportuni controlli per verificare il corretto svolgimento del servizio in oggetto, la quantità del servizio erogato in relazione alle esigenze dell'utenza, nonché tutto quanto concerne gli aspetti tecnico-manutentivi. Il Comune potrà altresì prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si dovessero valutare necessari. A tale scopo i tecnici e funzionari comunali avranno libero accesso alla struttura sportiva e relativi impianti in ogni momento.

Il concessionario è tenuto a fornire, in sede di controlli, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

In caso di violazioni agli obblighi assunti dal concessionario si applica quanto previsto dall'art. 20 del presente capitolato.

Il concessionario si obbliga a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta.

ART. 8 - ORARI DI APERTURA

Il Concessionario si impegna a garantire l'apertura delle strutture sportive e delle aree oggetto del presente capitolato per la fruizione delle stesse in media per almeno sei giorni settimanali compresi i festivi.

È consentita la chiusura nelle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e Festa Patronale.

Dovrà essere garantito illibero e gratuito accesso a tutti i cittadini nel parco giochi e negli spazi comuni.

Il concessionario si impegna ad osservare le prescrizioni della legge 447/95 " Legge quadro sull'inquinamento acustico" e del D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i. relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" per lo svolgimento di attività rumorose.

ART. 9 - MODIFICHE O INNOVAZIONI

Il Concessionario ha facoltà di proporre e attivare a proprie spese interventi incrementativi e/o migliorativi, nel rispetto delle norme urbanistiche e previa autorizzazione da parte dell'UTC competente per la manutenzione. Per le migliorie non autorizzate, salvo casi urgenti che compromettono la sicurezza, la pubblica incolumità o le attività urgenti del concessionario, resta ferma l'acquisizione al patrimonio comunale al termine della concessione senza alcun indennizzo,

corrispettivo, risarcimento o pretesa possa essere chiesta o vantata dal Concessionario stesso.

Nei casi in cui il concessionario intenda utilizzare gli impianti sportivi le aree oggetto della presente concessione e le attrezzature di C.daPiano Arena oltre che per le manifestazioni sportive o similari, anche per attività di particolare importanza socio culturale di spettacolo turistico, ricreativo, politico, sindacale o eventi vari, lo stesso provvederà preventivamente ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, trasmettendone copia all'U.T.C per la verifica della regolarità delle stesse e per il relativo nulla osta.

Anche per la realizzazione di detti eventuali eventi l'Amministrazione rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità o danno connesso all'utilizzo.

ART. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Per l'utilizzo degli impianti sportivi elencati è data priorità a gruppi o società sportive operanti nel territorio di Regalbuto che promuovono attività sportiva di base, con precedenza a quelli affiliati alle federazioni aderenti al C.O.N.I. ed agli Enti di promozione sportiva ed alle attività promosse dall'Amministrazione secondo il seguente criterio:

- attività ufficiali comprendenti incontri di campionato amatoriali, partite di coppa, tornei federali od Enti di promozione sportiva
- attività di promozione sportiva, corsi campus per minori
- allenamenti
- attività amatoriali.

Il Concessionario si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l'accesso agli impianti sportivi a tutti i gruppi, associazioni e società sportive che intendono svolgere attività sportiva negli stessi.

Il Concessionario concorda con coloro che richiedono l'uso degli impianti, i giorni e le fasce orarie di utilizzo da assegnare a ciascun soggetto richiedente, garantendo priorità nella fascia oraria pomeridiana anteriore alle 20:00 dei giorni da lunedì a venerdì, ai settori giovanili delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nel caso che il concessionario acquisisca le autorizzazioni per lo svolgimento di ulteriori attività dovrà attenersi alla normativa in vigore per la singola tipologia di attività.

ART. 11 - CALENDARIO D'USO

Il calendario d'uso delle strutture per le attività sportive promosse dal Concessionario e dalle Associazioni, Società e privati che ne faranno richiesta, dovrà essere trasmesso al Comune per

conoscenza. Su richiesta, dovranno essere previsti spazi e orari finalizzati a favorire l'inserimento per i disabili.

ART. 12— TARIFFE

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, al Concessionario spettano i seguenti introiti, regolarmente certificati da apposita ricevuta conforme alla vigente normativa:

- le entrate derivanti delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli utenti che ne fanno richiesta
- le entrate derivanti da iscrizioni a tornei o altre iniziative organizzate dal concessionario, anche in collaborazione con il Comune di Regalbuto, nonché da scuole di avviamento allo sport;
- le entrate derivanti dalla pubblicità cartellonistica e sonora effettuata all'interno degli impianti oggetto di gestione.

Il concessionario si obbliga ad applicare tariffe agevolate per l'attività sportiva di base destinata:

- agli alunni delle scuole
- agli anziani
- ai disabili.

Il concessionario deve esporre bene in vista, all'interno degli impianti, le tariffe in vigore.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le spese per la manutenzione ordinaria per la parte oggetto della concessione sono a carico del Concessionario, in particolare:

1. Pulizia giornaliera di tutti i locali di use e frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività, anche nel rispetto delle vigenti normative AntiCovid19 ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
2. Manutenzione ordinaria dei pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate, tinteggiature interne.
3. Manutenzione impianto elettrico, sostituzione lampadine rotte o bruciate.
4. Riparazione di maniglie, serrature,
5. Manutenzione impianto idrico, sostituzione rubinetterie malfunzionanti.

6. Esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree.
7. Normale concimazione, rullatura ed irrigazione compresi eventuali diserbi da erbe infestanti dei luoghi attrezzati a verde, potatura degli alberi e delle siepi se compresi nei luoghi concessione.
8. Segnatore dei campi
9. Sistemazione ed eventuale riparazione di piccoli tratti della recinzione dei campi sportivi.
10. Riparazione e sostituzione dell'arredo interno, ove esistente, dei locali in questione.
11. Fornitura dei sacchetti per la raccolta della frazione secca, della plastica, della carta e della frazione umida, nonché lo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti ove prevista.

Il Concessionario si impegna altresì:

- a) a provvedere con proprio personale alla custodia, al servizio d'ordine, di controllo e di vigilanza generale ed antincendio;
- b) a curare la gestione delle iniziative in ogni aspetto organizzativo e gestionale, provvedendo a tutti gli adempimenti ed oneri, anche fiscali, secondo le relative norme di legge, nonché all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e quant'altro fosse necessario per lo svolgimento delle stesse;
- c) ad osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da restituire bene nelle condizioni in cui è stato consegnato
- d) a sollevare il Comune di Regalbuto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente capitolato da chiunque e comunque cagionati. Il concessionario è comunque obbligato a risarcire gli eventuali danni e sarà responsabile dell'ordine e della disciplina all'interno della struttura durante lo svolgimento delle attività;
- e) al pagamento della Tariffa rifiuti per le superfici e le attività assoggettate, se prevista;
- f) all'attivazione e/o al mantenimento a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e di primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di prima intervento e soccorso e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di soccorso negli impianti sportivi;
- g) ad applicare nei confronti del proprio personale (collaboratori, volontari ed altro personale di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di gestione) ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti in materia, il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e

civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro, si troverà ad entrare in contatto, nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2 D.P.R. n. 62/2013) approvato con deliberazione di G.C. n. 183/2014.

ART. 14- ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

1. Riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne;
2. Manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione;
3. Sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
4. Opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti e tinteggiature;
5. Cambio infissi quali finestre e porte rotte o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
6. Ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
7. Messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità con le disposizioni vigenti. Nei casi di necessità di manutenzione straordinaria, il Concessionario segnala tempestivamente l'intervento da farsi ed i tempi entro i quali deve realizzarsi per non compromettere le attività programmate.

Il Comune di Regalbuto valuta gli interventi proposti e li programma secondo necessità ed urgenza, vi provvede nei tempi tecnici occorrenti, ovvero autorizza il Concessionario a provvedere direttamente con diritto al rimborso della spesa concordata da scomputare dal canone annuo di concessione, previa stima dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 15 - UTENZE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla voltura ed al pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e depurazione, metano per riscaldamento, con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura delle utenze entro 2 (due) mesi dalla stipula del contratto e trasmettere copia al Settore Tecnico.

Nelle more della voltura dei contratti, il Concessionario si obbliga a pagare le spese relative al

periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario/proprietario.

ART. 16 - PUBBLICITÀ

Esclusivamente nelle aree degli impianti sportivi è consentita, la pubblicità di tipo visivo e sonoro. La pubblicità visiva va effettuata a mezzo di cartelloni le cui dimensioni sono preventivamente definite dall'Ufficio Tecnico comunale, che ne autorizza anche il posizionamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di occupare degli spazi di pubblicità visiva o sonora durante ogni manifestazione.

Sono fatti salvi tutti i diritti, imposte e tasse in merito a pubblicità sia visiva che sonora.

ART. 17 - FINALITÀ SOCIALI

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti a titolo gratuito per le proprie attività o manifestazioni o per quelle patrocinate dello stesso, per un numero massimo di 20 giornate l'anno e comunque previa richiesta inoltrata al concessionario fino a 3 (tre) giorni prima, sempre che l'uso sia compatibile con l'attività ufficiale del concessionario.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario sarà l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto.

A tale fine il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:

1. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune di Regalbuto) e verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00
2. Polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o cause di danneggiamento delle aree oggetto della concessione per la durata del contratto per un capitale assicurato non inferiore a Euro 500.000,00. La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale di Regalbuto prima della stipula del contratto, compresa la copia degli eventuali rinnovi annuali che dovrà essere trasmessa entro la data di scadenza. Le coperture assicurative devono essere previste anche per le venti giornate riservate all'Ente. Il

Concessionario dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto. In particolare il Concessionario si assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'uso di attrezzature ed impianti ai sensi del Digs. 9 aprile 2008. n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 (nel caso di manifestazioni sportive), ovvero ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (nel caso di altre attività).

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto, delle aree e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, non rispettose dei principi di buona amministrazione.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione ed a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

ART. 19 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'aggiudicatario potrà richiedere la risoluzione anticipata del contratto con preavviso, comunicato per iscritto, di almeno centoventi giorni.

In tal caso è tenuto al pagamento di una penale pari al 15% dell'importo annuo di aggiudicazione. Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria non autorizzate dall'Ente apportate all'impianto dal Concessionario.

ART. 20 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Comportano la decadenza della concessione:

- a) la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati
- b) il mancato pagamento di un'annualità del canone o degli oneri a proprio carico
- c) la violazione delle clausole di tutela o conservazione del bene
- d) reiterato mancato pagamento delle fatture delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, ecc.)
- e) mancato rinnovo delle polizze di assicurazione.

Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A/R assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere le cause o fornire giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano

ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore competente, fatta salva per l'Amministrazione Comunale l'azione di risarcimento degli eventuali danni.

ART. 21 — REGISTRAZIONE

Gli obblighi ed oneri derivanti dal presente capitolato saranno regolati da apposita scrittura privata soggetta a registrazione con onere a carico del concessionario.

ART. 22 —CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e applicazione del presente atto, se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all' Autorità Giudiziaria Ordinaria e il competente Foro è quello di Enna.

Per tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono il proprio domicilio legale

Il Comune di Regalbuto in Regalbuto, presso la residenza municipale, P.zza Della Repubblica 1;

Il Concessionario in _____, via _____

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONAL!

Nel rispetto del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori delle aree nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.

